

STATUTO ASSOCIAZIONE Orme

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1. È costituita, ai sensi del D.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore – CTS), un'associazione senza scopo di lucro denominata "**Orme**" (d'ora in avanti l'**Associazione**).
2. A seguito dell'iscrizione di codesto ente al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), verrà acquisita la qualifica di Ente del Terzo settore (ETS) e la qualifica rispettiva alla sezione prescelta (Organizzazione di volontariato) e del suo acronimo (ODV).
La denominazione dell'Associazione sarà dunque integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "**Orme Organizzazione di Volontariato**", in sigla denominata "**Orme ODV**". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.
3. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.



Articolo 2 - Sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Ozieri (SS)** in via **Regione Bena Maggiore snc**.
2. L'Associazione potrà istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative o sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto, dovrà essere comunque comunicata agli uffici competenti.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3 – Finalità

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.
In particolare intende:
 - a) operare in difesa degli animali e dei loro diritti;
 - b) intervenire concretamente contro il fenomeno del randagismo e dell'abbandono degli animali;
 - c) promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali randagi, domestici e di affezione, con particolare riguardo ai cani e ai gatti, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita degli animali e combattere ogni forma di maltrattamento, sfruttamento e violenza su di essi;
 - d) portare aiuto ed assistenza nei confronti di proprietari di animali bisognosi che non possano provvedervi autonomamente.

Articolo 4 – Attività di interesse generale

1. Per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate nel precedente articolo, l'Associazione ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del Codice del Terzo settore, svolge in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale:
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi

della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199.

Nello specifico si concretizza nelle seguenti azioni:

- 
- a) prendere in custodia, sterilizzare, soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, promuovendo l'adozione/affidamento responsabile (anche attraverso social media, siti web o altro) presso soggetti che diano garanzia di buon trattamento;
 - b) creare o gestire rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali;
 - c) stipulare convenzioni e collaborare con soggetti pubblici e privati (Regioni, Comuni, ASL, veterinari, canili, gattili, rifugi), al fine di gestire e realizzare progetti volti alla sterilizzazione, alla cura, all'affidamento ed all'adozione degli animali;
 - d) programmare le attività volte ad intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali promuovendo il loro benessere fisico ed affettivo;
 - e) promuovere studi, incontri, progetti, convegni, seminari, conferenze su tematiche animali (ad esempio sensibilizzazione sul tema dell'abbandono, del randagismo, del controllo delle nascite tramite sterilizzazione);
 - f) organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati;
 - g) sostenere i proprietari di animali d'affezione in difficoltà, non più in grado di prendersene cura, aiutandoli, se necessario, prendendo in affido gli animali per un'eventuale successiva cessione a persone ritenute idonee.
2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
 3. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
 4. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile. L'individuazione di eventuali attività diverse competerà al Consiglio Direttivo.
 5. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione deve avvalersi in modo prevalente di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura tali volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dall'articolo 33 del Codice del Terzo settore. Fermo restando che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

Articolo 5 – Soci

1. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati altre ODV o altri Enti del Terzo settore ed enti senza scopo di lucro, ma a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
2. Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore (sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato).

Articolo 6 - Modalità di adesione

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.
2. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno, oltre al diritto di voto, il diritto ad essere candidati ad una carica elettiva dell'Associazione.
3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato e annotarla nel libro degli associati. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni; quest'ultimo può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, in occasione della prima convocazione utile;
4. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
5. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati;
6. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 7 - Diritti dei soci

1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché (se maggiore d'età) ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
2. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta di esame inviata al Consiglio Direttivo che dovrà essere soddisfatta entro quindici giorni.
I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

Articolo 8 - Doveri dei soci

1. I soci sono tenuti:
 - a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
 - b) a mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi;
 - c) ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
 - d) a versare la quota associativa annuale.

Articolo 9 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.
2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
3. Costituiscono causa di esclusione il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari,

del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà contestargli per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi dieci giorni, controdeduzioni e difese al Consiglio Direttivo, per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di dieci giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
5. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
6. I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
7. Il recesso, l'esclusione o la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Articolo 10 – Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente.
2. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso (fatta eccezione per l'organo di controllo che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile, è nominato obbligatoriamente solo al superamento dei limiti indicati nell'articolo 30 del Codice del Terzo settore). Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 11 - Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci che la costituiscono.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria), e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10 % dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.
3. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti (personale o per delega) in Assemblea.
5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
6. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di tre soci.
- Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.
7. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da portare a conoscenza dei soci tramite l'invio di una email o con altro mezzo che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.
8. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.
9. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto da almeno il 30 % dei soci presenti.
10. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - I compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria);
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sull'esclusione degli associati, nel caso in cui questi ultimi chiedono che l'Assemblea si pronunci sulla delibera di diniego da parte del Consiglio Direttivo;
 - e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 5 eletti fra i soci dall'Assemblea.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
4. Le votazioni per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo avverranno di norma con voto palese, ma l'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere, in apertura dei lavori assembleari, può nominare (a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti) una Commissione Elettorale per la votazione segreta, composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale e scrutinare i voti espressi.

Articolo 14 - Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente, a mezzo e-mail o con altro mezzo che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, non meno di otto giorni prima della adunanza. In caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.
2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo.
5. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
6. Se un consigliere decade al suo posto subentra il primo dei non eletti. La nomina di quest'ultimo deve essere ratificata dall'Assemblea e dura in carica quanto i restanti componenti.

Articolo 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge nel suo seno:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vicepresidente
 - c) il Tesoriere/Segretario;
2. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea);
 - b) eleggere il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere;
 - c) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - d) dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - e) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
 - f) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- g) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria);
- k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Articolo 16 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. È eletto (a maggioranza di voti) dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica per 3 anni e può essere rieletto.
2. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
 - b) sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - c) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti (di concerto con il Tesoriere);
 - e) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.
3. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
4. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 17 - Tesoriere/Segretario

1. Il Tesoriere/Segretario (di concerto con il Presidente):
 - a) cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - b) cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo;
 - c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
 - d) ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione;
 - e) mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Articolo 18 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato per obbligo di legge, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'articolo 30, comma 3 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevederlo, quello in carica decade automaticamente.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige un verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 19 - Competenze dell'organo di controllo

1. All'Organo di controllo sono attribuiti i compiti indicati nell'articolo 30, commi 6 e 7 del Codice del Terzo settore. In particolare, lo stesso deve:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea afferenti alle materie relative ai propri compiti;
 - f) può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo laddove convocato.
2. Nei casi previsti dall'articolo 31, comma 6, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, ove composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 20 - Revisione legale dei conti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, del CTS, nei casi previsti dall'articolo 31 del CTS è fatto obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; gli stessi devono possedere caratteristiche di indipendenza ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo, imparziale e non possono ricoprire cariche all'interno dell'Associazione.
2. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevedere l'organo di revisione, quello in carica decade automaticamente secondo quanto previsto dagli eventuali accordi contrattuali stipulati.

Articolo 21 - Patrimonio

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;

- e) attività di raccolta fondi;
 - f) attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 3. Non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 22 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto (previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge) ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 23 - Bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria) e provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.
3. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio entro il mese di Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 24 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere (a cura del Consiglio Direttivo) i seguenti libri sociali:
 - a) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - b) il libro degli associati;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
2. I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 25 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente articolo 22.

Articolo 26 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni del D.lgs. n.117/2017 e, per quanto non previsto dal Codice del Terzo settore e solo laddove compatibili, alle norme del Codice civile e le sue disposizioni attuative.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Orme.

Ozieri, 01/02/2014

Elisa Marches